

dono, ma parimente rimangano illese le azioni giuridiche ne' beni, sopra i quali si dovranno esercitare, senza che in modo alcuno si faccia represaglia al cadavere, ovvero che si diano molestie personali a' figli, e moglie, e parenti. E ancora non si possa esigere cosa alcuna per la licenza di trasportare i cadaveri, ovvero di sepelirli più in un luogo che nell'altro.

« Si dichiara ancora illecito ogni emolumento diretto, ed indiretto, e per conseguenza se ne proibisce al vescovo, o prelato, suo vicario, e cancelliere, e ogni altro ministro, e familiare, ogni esazione sotto qualsivoglia pretesto, anche di mancia, o donativo nell'infrascritte cose, cioè :

« Per la licenza, o patente di predicare, così nella Quaresima, nell'Avvento, come in tutti gli altri tempi, e in qualsivoglia luogo.

« Per la licenza di lavorare nelle feste, anche per applicarsi ad usi pii, sicchè si dia onninamente *gratis*, e quanto alle contravvenzioni d'aver lavorato, le pene tutte si applichino affettivamente ad opere, o luoghi pii, senza partecipazione alcuna benchè minima, eccetto che agli esecutori, e ministri inferiori, volgarmente sbirri, per la cattura si dia la mercede proporzionata alla diligenza, e fatica, purchè non ecceda tre giulii in tutto.

« Per la revisione de' conti de' luoghi pii.

« Per la recognizione, ed approvazione, e pubblicazione delle reliquie, delle indulgenze, ed altari privilegiati.

« Per le licenze di questuare.

« Per l'attestazione della povertà, o altro requisito, eccetto che il cancelliere possa esigere in tutto e per tutto un giulio di moneta romana, o l'equivalente.

« Per la licenza d'esser assente dalla residenza, e generalmente per le dimissionarie che si sogliono concedere a quelli, i quali partono di casa per andar in altro paese.

« Per le monitoriali; per le rivelazioni di scomuniche, così quando si diano da essa curia, ed ordinario, come quando si pubblicano le lettere Apostoliche, eccetto che il cancelliere possa per la mercede della scrittura esigere un giulio solamente.

« Per la dichiarazione dell'incorso nelle censure, per la percussione de' chierici, ed altre somiglianti cause, e per la loro assoluzione, eccetto che il cancelliere per la fatica della scrittura possa esigere giulii due, eccetto che nell'esecuzione de' Brevi della penitenziaria, nel qual caso per quel che appartiene all'assoluzione, nè anche il cancelliere possa esigere cosa alcuna.

« Per la facoltà d'esercitare i Pontificali.

« Per l'esecuzione de' brevi Apostolici, ovvero licenza della sacra congregazione nell'alienazione de' beni di chiesa, e luoghi pii, ovvero imposizione de' censi, solamente il cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, purchè non ecceda in tutto giulii dieci di moneta romana, e suo equivalente, come anche per

tutto quello che appartiene alla difesa dell'immunità ecclesiastica, così personale, come reale, e locale, e particolarmente di questa ultima non si possa in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto ricevere, ed esigere mercede, ovvero emolumento, ma il tutto si debba far *gratis*.

« Le pene, le multe e le composizioni si applichino per intero ad uso de' luoghi pii, senza che il vescovo, o vicario, o suoi ufficiali direttamente, nè indirettamente ne abbiano partecipazione alcuna.

« Il sussidio caritativo in quelle diocesi, nelle quali sia solito esigersi, e non altrimenti, si esiga solamente per una volta nel primo ingresso del vescovo secondo la tassa solita antica d'anni 40 in dietro, sicchè non s'attenda il solito più moderno da detto tempo in giù, nè si possa più esigere sotto qualsivoglia pretesto, anche di volontario donativo.

« Quanto alla visita si osservino inviolabilmente il decreto del sacro concilio di Trento, e le dichiarazioni della sacra congregazione, e particolarmente da quelli, i quali concorrono alle spese de' cibarii, nè mediamente, nè immediatamente si possano ricevere regali, e donativi, anche di cose commestibili. Ed ancora non si possa esigere emolumento alcuno per gli atti della visita, e decreti, e presentare di scritture, ovvero per le revisioni de' decreti delle visite antecedenti, e della loro osservanza, mentre da quelli, i quali sono visitati si ricevono le spese del vitto.

« Die prima octobris 1678, facta per me infrascriptum istarum resolutionum, seu declarationum relatione D. N. Innocentio XI, mediante illarum lectura de verbo ad verbum, Sanctitas Sua laudavit, approbavit ac servare mandavit, eorumque observantiam et publicationem injunxit sacrae congregationi Concilii.

« Jo. Baptista de Luca praefti SS. D. N. Innocentii Papae XI audilor et secretarius memorialium.

« Die 8 octobris 1678 sacra congregatio eminentissimorum S. R. E. cardinalium concilii Tridentini Interpretum, inhærendo mandatis Sanctitatis Suae censuit, præmissam taxam, seu declarationes typis dandas esse, et per litteras circulares ad quoscunque locorum ordinarios transmittendas, ut eas in cancellaria in loco omnibus patenti retineri faciant, eadem adamussim observent ac faciant observari.

« F. Card. COLUMNA Præfect.

« Loco † Sigilli.

« S. archiepisc. Brancaccius episcop. Viterbiensis secret. »

(2. Taxa Innocentiana non est nisi reasumptum ordinationum sacrorum canonum et sacrarum congregationum. Et ejus executrix est sacra congregatio Concilii privative quoad omnes. Sic ex ejusdem taxæ verbis cardinal. Petra tom. I, § 3, pag. 8, n. 22.

(3. TASSA

Per gli avvocati, e procuratori, che patrocinano le cause di beatificazione, e canonizzazione nella sacra congregazione de' Riti rinnovata, e stabilita dalla medesima sacra congregazione.

« 1. Per lo spoglio universale, che si fa pro una vice tantum, si osservi la tassa del 1658, al § 3, ove si dice, che non si possi dare più di scudi 4, per ogni centinaio di fogli di esso processo ridotto, cioè che il foglio sia di due facciate, e ciascheduna facciata sia di linee 24 e la linea di sillabe 16.

« 2. Per le scritture ne' due soli dubbii principali, cioè *super virtutibus, et miraculis*, si possino dare scudi 20, per ciascheduna, e non più.

« 3. Per le risposte ne' medesimi dubbii si possino dare scudi 10, e per tutte le altre scritture, che risguardano fatica considerabile in tutti gli altri dubbii, si possino dare scudi 15 per ciascheduna scrittura e non più.

« 4. Per le scritture d'introduzione delle cause nuove, e di reassunzione di quelle introdotte avanti i decreti del 1642 ad effetto di segnarsi nell'une, e nell'altre la commissione, si possino dare scudi 15 e non più.

« 5. Per le copie originali di tutte le scritture si paghino baiocchi 15 il foglio ridotti come sopra.

« 6. Per il sommario, che si farà sopra ciascun dubbio, si diano cinque baiocchi per carta dell'istesso sommario, che sarà fatto, ridotte le carte come sopra.

« 7. Per li memoriali di qualsivoglia sorte, o grandi, o piccoli che siano, non si diano più di giulii 12 per ciascheduno, eccettuata le scritture di reassunzione, o introduzione delle cause, quali sogliono andare sotto nome di memoriali, per li quali s'osservi ciò, che s'è disposto di sopra al n. 4.

« 8. Per la prima copia originale tanto delli sopraddetti sommarii, quanto de' memoriali si diano solo baiocchi sei la carta ridotta come sopra.

« 9. Per l'informazione in voce, quando s'informa tutta la congregazione con l'intervento de' consultori, non si diano più di scudi 30, tra il procuratore, e gli avvocati, quando s'informa la sola congregazione ordinaria, si dia la metà.

« 10. L'emolumento degli avvocati sia di scudi 10, per scrittura, e per l'informazione in voce sia il medesimo che si dà a procuratori.

« 11. Per la minuta di qualsivoglia commissione non si paghi più di giulii 16 e per le due copie da darsi al sig. card. ponente ed al segretario, si paghi a ragione di baiocchi sei il foglio ridotto come sopra.

« 12. Per l'accesso del procuratore al sig. card. ponente, ed al promotore, e per la minuta, o copia originale del fatto concordato non si paghi più di giulii 12.

« 13. Per l'informazione in voce di nostro Signore, e dell'auditore di S. Santità si diano al procuratore scudi 3 moneta, ed altrettanti all'avvocato, se informerà anch'esso.

« 14. Per le citazioni, ed intimazioni non si paghi cosa alcuna, e per l'esecuzione di esse si paghi a ragione dalle tasse de' cursori.

« 15. Le copie delle opposizioni del promotore, eccetto la prima originale, si facciano fare dalle parti, le quali fatte che saranno, doveranno portarle al promotore, che sigillate le darà alle medesime parti per distribuirle alli signori cardinali, protonotario, segretario e consultori.

« 16. Per qualsivoglia fatica, o scrittura non espresse di sopra, s'intenda l'arbitrio de' Signori cardinali prefetto della sacra congregazione, e ponente della causa, nè possino i curiali arbitrar de se medesimi.

« 17. E li suddetti ordini si debbano registrare ne' registri della sacra congregazione, e si debbano fare stampare, e pubblicare, e puntualmente osservare sotto pena di perpetua privazione del patrocinio, e sollecitazione delle cause vertenti nella detta congregazione, e sotto altre pene ad arbitrio della medesima sag. congregazione.

« Ai 15 ottobre 1678 avendo io infrascritto fatto relazione della presente tassa a nostro signore Innocentio XI, la Santità Sua l'ha lodata, ed approvata, ed ha comandato che si osservi, e si pubblichi.

« Gio Battista de Luca,
auditore e segretario de' memoriali.

« Luogo † del Sigillo

« Bernardino Casali segret. della sacra congregazione de' Riti. »

(4. ORDINI E TASSA

Da osservarsi dal notaro della sacra congregazione de' Riti rinnovati, e stabiliti dalla medesima sacra congregazione.

« 1. S'ordina, che il notaro non faccia registri, se non degli atti giudiziarii, non dell'esame de' testimoni, o altro, e quelli siano senza estensione de' termini, o ripetizioni de' titoli, eccetto che nel primo atto, quali registri debbansi onninamente fare in tutte le cause.

« 2. Che per ogni centinaio di fogli di registro ben fatto, e secondo la riforma della fell. mem. di Paolo V, sotto il titolo de' registri, non pigli più di quattro scudi, nè per collazionatura, nè per rubricatura, nè per qualsivoglia altro pretesto.

« 3. L'istanze de' principi, religioni, università, ed altri nelle cause di beatificazioni, e canonizzazioni dal segretario si consegnino al notaro, il quale le registri negli atti, non altrimenti per *extensum*, ma indicando solamente il nome del principe, o altri, che fa l'istanza, e la data della lettera, cioè: *Pro introductione causæ instant talis rex suis litteris datis die tali, etc. talis rex, etc.*, in altra separata, o susseguente carta dopo gli atti fatti per l'introduzione della causa scriva: *Pro causæ prosecutione ad effectum obtinendi litteras remissionales in genere instant N. rex, etc.*, e gli originali

si conservino nell' archivio, nè se ne dia l'estratto *de verbo ad verbum*, ma ogni volta, che sarà richiesto il notaro ne dovrà dare un ristretto da cavarsi dal detto registro, o manuale come sopra, e per esse copie paghi a ragione di copia, come si dirà al seguente numero 4, e per la fede di esse si diano due giulii per ciascuna copia, delle quali una data all' eminentissimo signor cardinal Ponente, l'altra a monsignor segretario, e l'altra a monsignor promotore della fede.

« 4. Per la copia degli atti fatti in curia, o fuori di essa, in forma di buon originale, non si paghi più di baiocchi 7 e mezzo per foglio da tutte le due bande, la facciata sia di linee ventiquattro, e la linea di sillabe sedici, ed essendo scritta in forma di registro, si paghi a ragione di registro come sopra.

« 5. Per la copia pubblica di qualsivoglia processo, tanto fatto *auctoritate* ordinaria, quanto Apostolica, si paghino al notaro baiocchi sette e mezzo per foglio solamente, senz' alcun' altro emolumento, o mercede per detta copia, o scrittura, ed il foglio sia di facciate, linee e sillabe come al detto num. 4.

« 6. Tutti i registri, copie e scritture si debbano fare in carta buona, e lettera intelligibile, e secondo la riforma e ordini sopraddetti, altrimenti il notaro sarà tenuto farlo copiare di nuovo senz' altra spesa.

« 7. Che i processi che vengono *de partibus*, tanto fatti *auctoritate* ordinaria, quanto *auctoritate* Apostolica, non si registrino per conto alcuno, secondo la detta riforma, ancorchè non passassero 20 fogli, ma solo si possano rubricare, se non saranno rubricati, e non intieramente, nel qual caso si possa solo rubricare quello che manca, e non altro.

« 8. Per la rubricazione di qualsivoglia cosa, che n'abbia bisogno ridotto il processo a carte buone, conforme alla detta riforma, oltre detti baiocchi sette e mezzo per foglio per la scrittura, si paghino giulii dieci per cento, e tale rubricazione debba in sostanza contenere tutto quello che contiene il corpo della scrittura, e venendo processo, o altra scrittura, rubricata *de partibus*, non essendo intieramente rubricata, si paghi solamente quello che manca, come si è detto.

« 9. Per l' ascoltazione, o collazione dei processi, ogni volta che sia continuata a ragione di sei ore al giorno, non si paghi al notaro più di uno scudo al giorno, oltre li emolumenti suddetti e li aiutanti siano deputati dalle parti, dalle quali, se li paghi quel tanto che sarà convenuto, e per la fede dell' ascoltazione di tutto il processo si paghino giulii cinque per la prima copia solamente; e quando le parti volessero altre copie autentiche di detti processi, oltre la prima, non possa il notaro pretendere più di baiocchi cinque per foglio ridotto come sopra, compreso la rubricatura, ma oltre detti baiocchi cinque per foglio se gli

debba la mercede della collazione, ed ascoltazione come sopra, e per la fede di detta ascoltazione baiocchi venticinque per ciascuna di dette copie duplicate.

« 10. Per le compulsorie si paghino giulii dodici conforme prescrive la riforma suddetta di Paolo V, al tribunale dell' A. C.

« 11. Per le remissorie in genere anco *super non cultu*, *super casu excepto*, o altre, in osservanza, ed esecuzione dei decreti della santissima inquisizione, non si paghi più di scudi sei per quelle in specie, di scudi dieci in tutto, compresavi la scrittura, ed ogni altra cosa spettante alle medesime spedizioni. Nè per la scrittura degl' interrogatorii, che si mandano chiusi, prenda il notaro mercede alcuna, ma per gli articoli l' eccessività della scrittura sopra à quindici fogli se gli paghi a ragione di baiocchi sette e mezzo il foglio, come al n. 5, ed occorrendo di dette lettere darne duplicati, non debba il notaro per essi esigere altro, che la metà della mercede stabilita per la prima spedizione, ed essendovi eccessività di scrittura degli articoli come sopra, debba la detta eccessività pagarsi a ragione di baiocchi cinque il foglio.

« 12. Per compulsoria di qualsivoglia scrittura fuori di officio, per l' accesso, e sessione di tre ore non possa pigliar più d' otto giulii. Per la fede in fin del processo compulsato cinque giulii, e per la scrittura a ragione di baiocchi sette e mezzo per foglio, come al num. 3. Dentro l' officio per ciascuna sessione di tre ore giulii cinque per la fede e scrittura come sopra.

« 13. Dovendosi compulsare libri stampati dandosi dalle parti un suntu, sia tenuto il notaro inserirlo in fine del processo senza farne copia, o registro di sorte veruna.

« 14. Per ogni esame dell' officio, se finisce in una sessione, si paghino giulii tre; se vi vogliono più sessioni, finchè si finisce l' esame di detto testimonio, non possa il notaro pretendere più di giulii due per sessione, e fuori dell' officio il doppio.

« 15. Per le surrogazioni de' giudici, o nuovi termini nelle cause di beatificazioni, e canonizzazioni non se gli paghi più di quindici giulii in tutto, per ciascuna spedizione di lettere remissoriali, compulsoriali, proroghe di termini, e surrogazioni di giudici da farsi solamente per comandamento degli eminentissimi sig. cardinali, prefetto della sag. congregazione, o Ponente nelle cause controverse, non si paghi più di quello che prescrive la riforma suddetta al tribunale dell' A. C.

« 16. Per qualsivoglia citazione semplice da sperdersi solamente, come sopra, e da eseguirsi fuori di Roma, non si paghi più di giulii tre, e per quelle che si spediscono con le inibizioni in virtù delle commissioni, giulii dieci.

« 17. Per il duplicato di qualsivoglia scrittura pubblica o privata, con sottoscri-

zione, sigillo ecc. o senza, non si debba pagare più di cinque baiocchi per foglio.

« 18. Occorrendo dar altra scrittura, o far altre fatiche non espresse nella presente tassa, l' emolumento si stabilisca dal eminentissimo sig. card. prefetto, nè possa il notaro prendere alcun' altro emolumento, ancorchè concorra la medesima, o maggior ragione delle mercedi espresse.

« 19. Che nei processi delle beatificazioni, e canonizzazioni s'osservi puntualmente per le commissioni remissorie, compulsorie, articoli interrogatorii, ed altro, la forma prescritta nei decreti, e norma di fare detti processi pubblicati d'ordine della san. mem. d' Urbano VIII, l'anno 1631, ed ora confermati da nostro Signore coll' aggiunte, che si sono fatte.

« 20. Che il notaro debba ritenere il libro *Receptorum*, e fedelmente in esso notare quanto gli entra in mano de' suoi emolumenti, sotto pena della privazione dell' officio.

« 21. Che si facciano due manuali, cioè uno degli atti delle cause di beatificazioni e canonizzazioni, e l' altro degli atti delle cause controverse, nelle quali si registrino tutte le comparse, proteste, citazioni, ed intimazioni con le sue intitolazioni, quali restino sempre nell' officio, nè per questi si paghi cosa alcuna, e possano sempre da tutti gli interessati esser veduti, e letti *gratis*, ed il notaro sia sempre obbligato mostrarli.

« 22. Non possa il notaro estrarre fuori d'officio i processi originali, o qualsivoglia altra scrittura prodotta, ma debba darne copia pubblica, o semplice, secondo che le parti chiederanno.

« 23. Per la restituzione di qualsivoglia scrittura prodotta, *dimissa copia*, si diano tre giulii, e debba il notaro far buoni due fogli, e dalle due in sù gli si paghi a ragione di sette baiocchi e mezzo, come sopra al n. 4; ma se si restituiscono in una volta più scritture prodotte in un sol atto, si debbano solamente tre giulii e di più l' eccessività della copia come sopra.

« 24. Che volendo le parti veder processi, o qualsivoglia altra scrittura originale dentro l' officio, sia il notaro tenuto lasciarli vedere senza mercede alcuna.

« 25. Sappino le parti, che nella segreteria della sacra congregazione tutto si spedisce *gratis*, nè perciò debbano al notaro per sigillo, scrittura, sottoscrizione, o qualunque altra cosa, che si faccia in segreteria, emolumento, o mercede alcuna.

« 26. Che non possa pretendere il notaro per il viatico cosa alcuna nell' andare a leggere citazioni.

« 27. Che il notaro debba dare il giuramento in sacra congregazione d' osservare la presente tassa, ed ordini nella forma seguente:

« Ego N. notarius a sacra congregat. specialiter deputatus in causis ejusdem sacrae congregationis, tactis sacrosanctis Dei evangelis, juro et promitto fideliter exercere

officium mihi concessum, et ad unguem observare supradictam taxam, sub poena perjurii, privationis officii ipso facto incurren. et restitutionis contra dictam taxam habitorem et acceptorem, aliisque poenis arbitrio ipsius sac. congreg.

« 28. Che si facciano stampare li presenti ordini e tassa, ed il notaro debba tenerli pubblicamente affissi nell' officio, affinché a ciascuno possano apparire, ed il tutto sia obbligato ad osservare tanto nelle cause di beatificazioni, e canonizzazioni, quanto rispettivamente in quelle de' sagri riti, sotto le pene contenute nel detto giuramento, dandosi facoltà di ricorrere ad ognuno, che si sentisse gravato, e vedesse non osservarsi quanto è espresso di sopra, perchè vi si prenderà la debita provvisione.

« Dato in Roma li 6 Agosto 1678.

« Ai 15 Ottobre 1678 avendo io infrascritto fatta relazione della suddetta tassa a N. S. P. Innocenzo XI, con la sua intiera lettura, la Santità Sua l' ha lodata ed approvata; ed ha comandato, che si osservi, e si pubblichi.

« Gio. Battista de Luca, *auditor* e *secretario de Memoriali*.

« Luogo ✕ del Sigillo

« Bernardino Casali, *segret. della sac. congr. de' Riti*.

(3. Taxa facta a laicis non afficit ecclesiasticos; sic pluries decrevit sac. congr. Immun. et signanter in *Melevitana* 1 Dec. 1648, lib. iv *Decr. Paul.*, pag. 18, ibi: « Edictum taxæ super pretio frumenti editum a curia Magni Magistri afficere non potest ecclesiasticos, sed si concurrat publicum bonum, injungi potest episcopo, ut pro ecclesiasticis publicet edictum simile, non tamen relative ad edictum laicum. » Et in *Aprutina* 1 Aprilis 1695 lib. i *Decret. Vallem.*, pag. 180, ibi: « Taxæ edicto regis impositæ ex causa monetæ novæ non comprehendunt ecclesiasticos, et injungit D. Nuntio, ut tueatur Immunitatem ecclesiasticam. »

(6. Capitulum cathedralis non potest ad suum libitum pro ratione personarum taxare emolumenta funerum, neque funeri interesse non vocatum. Sac. congr. Concilii, in *Materanen.*, loco *Grottula*, in qua propositis dubiis: « I. An attenda consuetudine, cujus vigore capitulum expensas funerum pro ratione personarum defunctorum taxare solet, sit locus certam ac perpetuam taxam pro funeribus quibuscunque præscribendi. II. An capitulum, quamvis non vocatum, possit invitis hæredibus, lucrandi stipendii causa, funeribus interesse? » Dicta sacra congregatio die 13 Novembr. 1660, secundum ea, quæ narrantur, respondit: « Ad I. Non licere capitulo taxam ad suum libitum facere et archiepiscopo injungendum, ut ipse, auditis partibus, taxam conficiat, eamque sacrae congregationi probandam transmittat. Ad II. Non posse. » Et id confirmatum fuit

in *Lavellen.*, in qua, die 16 Junii 1668, ead. sacra congregatio Concil., audita relatione episcopi *Lavellen.* inhærendo declarationi ejusdem sacrae congregationis, sub die 13 Novemb. 1660 emanata, censuit « non posse funeralibus, in vitis hæredibus, interesse, nec licite taxam ad suum libitum facere, sed eidem episcopo injungendum, prout injungit, ut, auditis partibus, taxam conficiat, eamque sacr. congr. probandam transmittat. »

(7. Taxam ab episcopo statutam in sentis sex pro constructione sepulchri in ecclesia esse augendam arbitrio eminentissimi præfecti, respondit sacra congregatio Concil., in *Spoletana*, Sepulchrorum 24 Augusti 1709.

(8. Taxam seminario solvere tenentur parochi, beneficiati, confraternitates cæterique omnes in taxa facta de anno 1653 per clar. mem. cardinalem Rapacciolum episcopum, et cogendi sunt pro terminis decursis et decurrendis, quacunque appellatione suspensiva, et quibuscunque inhibitionibus Urbis non obstantibus. Sacr. congr. Concil., in *Interamn.*, Taxæ Seminarii 11 Maii 1720.

(9. Taxa Innocentiana prohibet parochis, confessoribus aliisque ministris accipere discum, aut aliud vas, in quo oleum sanctum fuit repositum pro extrema unctione ministranda. Sacr. congr. Concil., in *Senogallien.*, 23 Maii 1710, ad 2, ubi quod neque a sponte dantibus accipi potest, et in *Albanen.*, 20 Januarii 1723.

(10. Taxæ seminarii est subjectum beneficium B. M. V. erectum in cathedrali Veliterna, ac per Sixtum V unitum collegio S. Bonaventuræ Urbis. Sacr. congr. Concil., in *Veliterna*, Taxæ seminarii 12 Apr. 1723.

(11. Taxa ceræ adhibendæ ab hæredibus circa cadavera defunctorum statuenda, et ab ordinario, auditis interesse habentibus, transmittenda est ad sacram congregationem. Sacr. congr. Concil., in *Nullius seu Montis Cassini* 26 Januar. 1726 ad 8.

(12. Taxa Innocentiana servanda est in omnibus curiis, etiam extra Italiam. Unde sacr. congreg. Concil., in *Vasionen.* Taxarum synodali, quæ præscripta erant contra dictam taxam Innocentianam ad dubium: « An taxæ præscriptæ in synodo diœcesana Vasionen. sint observandæ, et executioni mandandæ in casu, etc., sub die 6 Februar. 1734. Respondit *Negative*, et amplius.

(13. Taxa cathedralis quæ et a quibus sit observanda ac solvenda, ostenditur in sequentibus sacr. congregationis resolutionibus. In congregatione particulari supra cathedralicis pridem a sanctissimo D. N. deputata, quatuor ad instantiam fiscalis curiæ archiepiscopalis Firmanæ die 29 Apr. 1731, contra collegiatam Murri Vallis, propositis dubiis, nempe: « I. An beneficia, quæ sunt ad collationem capituli Firmani, præter solutionem census, quam ei facere solent, teneantur etiam solvere cathedralicum reverendissimo archiepiscopo? II. An capella et confraternitates laicales teneantur solvere cathedralicum? III. An cathedralicum jam in certa summa taxatum et solvi consuetum

potuerit augeri? IV. An augmentum hactenus exactum veniat restituendum? » Responsum fuit: « Ad I. *Affirmative*. Ad II. Capellanas et confraternitates laicales non teneri. Ad III. *Negative*. Ad IV. *Affirmative*. » Quatuor etiam aliis propositis contra collegiatam S. Elpidii, nimirum: « I. An capitulares et beneficiati S. Elpidii, quatenus habeant præbendas distinctas a massa communi, teneantur solvere cathedralicum pro qualibet eorum præbenda ultra cathedralicum in communi? II. An antiqua seu potius nova taxa cathedralicæ etiam quoad beneficia extra gremium dictæ collegiatæ, et loca pia dictæ Terræ sit exsequenda? III. An beneficia et loca pia de præterito non taxata pro cathedralico teneantur in posterum illud solvere: et ad ejus taxæ rationem? IV. An constet de attentatis? » Responsum fuit: « Ad I. *Negative*. Ad II. Antiquam taxam esse servandam. Ad III. Ad mentem, quæ fuit, ut servetur dispositio concilii Romani. Ad IV. *Negative*. » Ac deinde reposita causa die 5 Octobris ejusdem anni 1731 rescriptum fuit: « In decisis in omnibus, et amplius. » Et tandem in dicta cathedralici, die 24 Julii 1734 propositis hisce tribus dubiis: « I. An beneficia, quorum reditus non excedunt annua scuta 15 deductis operibus, teneantur solvere cathedralicum, et in qua summa in casu? II. An confraternitates erectæ auctoritate ordinaria, et habentes propriam ecclesiam teneantur solvere cathedralicum in casu? III. An ad solutionem cathedralicæ teneantur etiam confraternitates non habentes propriam ecclesiam, sed simplicem tantum capellam in honorem sanctorum, sub quorum titulo sunt erectæ in casu? » Responsum fuit: « Ad I et II. *Affirmative*. Ad III. *Negative*, et amplius. »

(14. Taxa Innocentiana est omnino servanda. Propositis enim inter alia duobus sequentibus dubiis: « XII. An constet de inobservantia taxæ Innocentianæ in Curia episcopali Alexani quoad collationem beneficiorum, ordinem et executionem dispensationum matrimonialium et quatenus *affirmative*. XIII. An et quas pœnas incurrerint episcopus, ejusque officiales in casu, » etc. Sacra congregatio Concilii in *Alexanen.*, die 1 Septembr. 1742 respondit, ad XII et XIII: « Episcopus sedulo invigilet, ut taxa Innocentiana omnino servetur; et quoad præteritum consulat conscientiam suam. »

ADDITIONES EX ALIENA MANU.

(15. Possunt episcopi taxare stipendium, pro missis tum in synodo, tum extra synodum. Amostaz., *De causis piis*, lib. II, cap. 4, num. 6 et seq.; Romaguer., ad *Constit. synod. Gerund.*, lib. III, tit. 17, cap. 18, n. 6 et plur. seq.

(16. Nota tamen quod non possunt episcopi stipendium taxare *negative*, ut nec sit majus, nec minus, et ita ut libere non dari possit in quacunque quantitate, et libere in quacunque quantitate recipi. Passerin., *De stat. homin.*, quæst. 187, art. 4, a n. 394, et

maxime n. 397; Giballin., *De Simon.*, q. 17, consec. 7, n. 5.

(17. In taxando vero hoc stipendio attendendæ sunt circumstantiæ loci, et temporis, et qualitatis missarum, cum majus stipendium sit taxandum pro una missa, quam pro alia, nempe pro solemnibus ac cantata, quam pro non solemnibus. Confer præter allegatos Cortiad., dec. 244, n. 13, part. IV.

(18. Taxato ab episcopo stipendio, tenentur ad illud etiam laici, ita ut in foro possint conveniri. Tancredin., consult. 59, n. 24; Romaguer., ad *Constit. synod. Gerund.*, lib. III, tit. 17, c. 18, n. 10.

(19. A potestate sæculari taxari minime potest hoc stipendium. Amostaz., *De causis piis*, lib. II, cap. 4, n. 13; Cortiad., dec. 244, n. 13, part. IV.

(20. Num pro exsequiis et sepulturis sint debita aliqua emolumenta, possintque ea taxari ab episcopo, vide Romaguer., ad *Synod. Gerund.*, lib. III, tit. 19, cap. 4, n. 48,

TE DEUM LAUDAMUS.

CANTICUM.

(1. Magna de hujus canticæ auctore controversia est. Plerique, qui ad sæculum XVI scripsere, canticum hocce a S. Ambrosio cum Augustino, in hujus baptismo decantatum fuisse statuerunt. Verum id deinde magnæ auctoritatis scriptores negarunt. Ita Gavantus in recentiori Merati editione, t. II, parte I *Ad Rubricas Brev.*, sect. 5, cap. 19, ad rubric. 31, p. 362, in *Tex.*; Gavanti, n. 1, ubi censet esse solius Ambrosii, qui plurimos hymnos composuit. Accedit Merati in novis Dissertationibus, Observationibus, inquam, p. 363, a n. 1, qui n. 3, p. 374, suspicatur potius esse vel S. Hilarii Arelatensis, vel alienius monachi Lirinensis. Petrus Puricellus in *Dissertatione Nazariana*, cap. 69, n. 7 et 8, putat esse solius S. Ambrosii, quod etiam vult Martene ad cap. 2 *Regulæ S. Benedicti*, et ad eandem Regulam ibi Petrus Boerius et Thobias Lhoner, in *Instruct. practica de officio divino*, part. II, tit. 1, § 11. Hugo Menardus in Notis ad unctionem regum Francorum, tom. III Operum S. Gregorii, edit. Paris., pag. 585, nota 1083, negat compositum et decantatum in baptismo S. Augustini; de auctore nil definit, quod idem faciunt Paulus Bosca in Martyrologio ecclesiastico Mediolan. ad diem 14 Januarii in S. Datio. Mabillonius, tom. I *Analector.* et in *Dissertatione De azymo*, cap. 6, asserit rem esse dubiam, nec constare an sit illorum SS. doctorum. Grancolas, Comment. in *Breviar.*, lib. I, cap. 33; Muratorius, tom. IV, in Præfatione ad *Histor. Landulphi senioris*, De scriptoribus rerum Italicarum; Raynaudus, tom. XI tract. *De bonis ac malis libris*, partitione 1, erotemate 10, n. 189, pag. 270, et Cangius in *Glossario*, verbo *Hymnus Te Deum*, cum plurimis aliis ne-

(95) An. 504.

ubi an taxæ huic stare teneantur laici ac clerici, pariterque regulares exempti.

RESPONSIO AUCTORIS.

(21. Circa ea quæ hic adducuntur præsertim n. 16 recolendæ sunt, quæ jam tradidi ego in verb. *ELEEMOSYNA*, n. 63, nempe: « Eleemosyna pro unaquaque missa manuali non potest tradi minor uno julio. » Sic expresse statutum est de mandato Clementis XI, die 23 Decembris 1706, ut patet in ejus speciali *Bullario*, edicto XII. Et sic etiam statuit sacr. congr. conc. 18 Aprilis 1726. Unde episcopus statuere potest, ne sacerdotes recipiant quid minus eleemosyna taxata. Sacr. congr. Concil., in *S. Severini eleemosynæ missarum* 16 Julii 1697, et in *Alexanen.*, 26 Januarii 1743. Et ita habetur etiam in Notificatione super eleemosyna missæ edita a card. Lambertino, deinde Benedicto XIV, qui insuper plurima tradit ad rem in suo egregio Opere *De synodo diœces.*, lib. V, cap. 8, 9, et lib. XIII, cap. 25, merito ibi videnda et observanda.

gant referendum ad Ambrosium et Augustinum; sed cujus sit non statuunt. Card. Bona, lib. *De divina psalmodia*, cap. 16, § 12, n. 3, innuit ab aliquibus tributum cuidam Sisebuto monacho, sed ipse id rejicit; at hanc opinionem secutus est Natalis Alexander, tom. IV *Histor.* ad sæcul. IV, cap. 6, art. 27, n. 12, pag. 161, edit. Lucensis, sed illud rejicit Merati loco *supracitato*, n. 3, p. 373.

(2. Luculentam de hac controversia disputationem a doctissimo P. Fabio Davretta conscriptam edidit Romæ 1751. Cl. Emmanuel Azevedo in dec. suarum *Exercitationum Liturgicarum*, p. 190 seqq. Aliqua ex ea promemus.

(3. Ac primum in hujus canticæ antiquitatem § 11 inquirat auctor (93): « Nullus, inquit, quod sciam, ante S. Cæsarium Arelatensem, hujus canticæ mentionem fecit. » Hic sectator institutorum monachorum Lirinensium, ut tradit Cyprianus, scriptor ejus *Vitæ*, lib. I, cap. 4 et 5, episcopatum suscepit circa annum 600, et obiisse creditur 643 ex Labbeo ad Bellarminum, *De scriptor. ecclesiast.* Ejus nepos Tetradius, vel Tetridius (seu Teridius apud Cæream) ex ore ejusdem regulam suscepit monachorum circa initium VI sæculi, de qua Hugo Menardus in *Concordia regularum S. Benedicti Ananiæ abb.*, pag. 59. In hac Regula, quæ habetur in codice Holsteniano regularum SS. PP., part. II, pag. 93, n. 21, præscribitur qualibet Dominica ad matutinas preces recitandum canticum *Te Deum*; eadem regula habetur n. 2, tom. XV *Biblioth.* edit. Paris.

(4. S. Benedictus post S. Cæsarium (94), idem canticum inseruit officio monastico ad finem matutini, ut patet ex ejus *Regula*, cap.

(94) An. 540.